



## LEGGE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

L'esigenza di una Legge "Quadro" in materia di cinema e di audiovisivo nasce da due oggettive criticità del sistema:

- la frammentazione degli interventi registrati in questi anni nel settore, con la conseguenza di un disordinato, dispendioso ed inefficiente impiego delle risorse umane e finanziarie pur consistenti messe in campo
- la mancanza di un soggetto giuridico che avesse la responsabilità strategica degli interventi ovvero, in altri termini, un interlocutore unico per chi opera nel cinema e nell' audiovisivo.

In un'ottica di razionalizzazione ed efficienza del sostegno al comparto cinema e audiovisivo, la legge prevede l'istituzione del **Centro Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo** e la previsione di due puntuali strumenti di programmazione degli interventi, ovvero il **Documento Programmatico Triennale** e il **Programma Operativo Annuale**, unitamente all'istituzione del **Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo**, quali principali strumenti per porre rimedio alle criticità del sistema.

### ***Centro Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo***

La quasi totalità degli interventi sarà realizzata dal Centro Regionale, ovvero l'ente strumentale istituito dalla Legge. A supporto della propria azione, in particolar modo per coordinare i servizi a supporto delle produzioni sul territorio e per valutare e analizzare l'efficacia degli interventi ai fini della programmazione, il Centro si doterà di due strutture denominate rispettivamente **Film Commission** ed **Ufficio Studi e Ricerca sul Cinema e l'Audiovisivo**.

Il provvedimento prevede inoltre che per alcuni interventi, in particolar modo quelli inerenti alla promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, la Regione, oltre alla possibilità di realizzarli direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici e privati particolarmente qualificati, si riserva l'opportunità di affidarne la realizzazione a soggetti individuati attraverso procedure di gara o a società della rete regionale.

## ***Programma Operativo Annuale***

La Giunta Regionale approverà entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il Programma Operativo Annuale, come presupposto per la realizzazione degli interventi regionali. Il Programma, in particolare, definirà gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento e i relativi beneficiari, le priorità e i tempi di realizzazione, le modalità ed i criteri di concessione degli aiuti, nonché le risorse strumentali e finanziarie necessarie. Esso si muoverà all'interno della cornice programmatica costituita dal **Documento Programmatico Triennale**.

La programmazione degli interventi a favore del settore si avvarrà del confronto con gli operatori del settore tramite la **Consulta Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo**, cioè l'organismo tecnico consultivo istituito dalla Legge e composto da membri particolarmente qualificati designati, in particolare, dalle associazioni di categoria che operano nel settore.

## ***Tipologie e modalità di intervento***

L'attuazione della legge darà vita ad un sistema di aiuti che riguarderanno le attività cinematografiche e audiovisive di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento, con particolare interesse verso l'innovazione tecnologica dei supporti e dei formati.

Tra gli interventi contemplati dalla Legge particolare menzione meritano quelli concernenti il **sostegno alla produzione** di particolari tipologie di opere (di interesse regionale, per i ragazzi, prodotte in teatri di posa localizzati nella regione, per disabili sensoriali) con un occhio di riguardo alle **giovani** e alle piccole realtà emergenti (opere prodotte da produttori **indipendenti** o da micro e piccole imprese o da imprese nei primi cinque anni di attività, ecc).

Di significato strategico sono anche gli interventi di **assistenza tecnica e amministrativa e consulenza** strumentali all'attività di pre-produzione, produzione e post produzione cinematografica e audiovisiva, la concessione di contributi diretti a migliorare le condizioni di accessibilità, di sicurezza e di **adeguamento tecnologico-strutturale** negli spazi adibiti a pubblico spettacolo cinematografico, la realizzazione di servizi di **internazionalizzazione, marketing e comunicazione** relativi all'intera filiera dell'industria cinematografica e audiovisiva nonché a **location** per le riprese e alle opere di interesse regionale, le **attività formative** per il personale artistico e tecnico addetto al settore e, non ultimo, l'attività di ricerca raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed

analisi della documentazione e del materiale cinematografico ed audiovisivo, anche attraverso l'istituzione di un'apposita **medioteca regionale**.

### ***Fondo Regionale per il Cinema e l'Audiovisivo***

Il Fondo regionale è lo strumento finanziario strategico per assicurare la compiuta ed organica realizzazione degli interventi previsti dalla Legge. Il Fondo è dotato di uno stanziamento complessivo pari a 45 milioni di euro per il triennio 2012 – 2014 ed è destinato a finanziare il sistema di interventi previsti dagli articoli 9 e 10 della Legge e che riguardano l'intera filiera del Cinema e dell'Audiovisivo.

Relativamente al sistema di aiuti per la produzione delle opere si adotterà un meccanismo che prevederà l'erogazione di sovvenzioni a favore di imprese e società di capitali che realizzeranno nel Lazio una certa percentuale della propria opera cinematografica e audiovisiva qualificata come prodotto culturale (sulla base di uno specifico test di eleggibilità culturale).